



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

PRRI dell'area di crisi industriale complessa del Polo
produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di
Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo

Allegato Incentivi all'occupazione

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Incentivi e Innovazione
Sviluppo e CRM
Sistemi d'Impresa**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Incentivi all'Occupazione
(1/4)

Incentivo	Normativa	Destinatari	Benefici	Requisiti	Stanziamiento
Assunzioni agevolate di lavoratori disoccupati over 50 e donne prive di impiego da almeno 6 mesi	Art. 4, commi 8-11 della legge 92/2012	- Lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi; - Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'U.E. o assunte in settori o professioni caratterizzate da una disparità di genere superiore del 25% alla media; - Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato	A seconda della fattispecie dei destinatari sono previsti specifici requisiti	NON DETERMINATO
Incentivi per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che fruiscono della NASPI	Art. 2, comma 10-bis, legge 92/2012 introdotto dall'art. 7, comma 5, lett. b), D.L. 76/2013, conv. in legge 99/2013	Tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in NASPI	Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore	Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Dichiarazione del datore di lavoro di assenza delle condizioni ostative previste dalla norma.	NON DETERMINATO
Reimpiego over 50	Art. 1, co. 1 a 10 del D.L. 68/2006	3.000 lavoratori che compiono 50 anni entro il 31 dicembre 2006 partecipanti ad un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al loro reimpiego	Sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato	Lavoratori individuati sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese	€ 15.600.000,00

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Incentivi all'Occupazione
(2/4)

Incentivo	Normativa	Destinatari	Benefici	Requisiti	Stanziamiento
Mob.Ter	Art. 13, comma 2, lett. d) del D.L. 35/2005, conv. in legge 80/2015	Lavoratori in mobilità o sospesi in CIGS o in distacco ex art. 8, comma 3, del D.L. 148/1993	Erogazione al lavoratore di una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi	Lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza.	1
Riallineamento retributivo	Art. 5 del D.L. 510/1996, conv. in legge 608/1996 e s.m.i.	Imprese che recepiscono gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali	- Sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo ex art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del D.L. 338/1985; - Sanatorie contributiva ed estinzione dei reati e delle relative sanzioni; - Accredito contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione.	Stipula di accordi provinciali di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro	5.164.569,00
Solidarietà espansiva	Art. 41 del D.Lgs. 148/2015	Aziende che sottoscrivono contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015	Al datore di lavoro è concesso per ogni lavoratore assunto sulla base dei contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo pari, per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile e per ciascuno dei due anni successivi rispettivamente del 10 e del 5%. In sostituzione del contributo, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti	Stipula di contratti collettivi che prevedano un incremento di occupazione tramite una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già in forza. Il datore di lavoro non deve aver ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all'assunzione e aver ridotto la percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, o di quest'ultima se inferiore	1

Incentivo	Normativa	Destinatari	Benefici	Requisiti	Stanziamiento
Incentivi ai datori di lavoro ed alle società di fornitura di lavoro temporaneo a sostegno della ricollocazione lavorativa dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	Art. 7, commi 1, 4 e 12 del D.Lgs. 81/2000	Datori di lavoro privati, enti pubblici economici e società fornitrici di lavoro temporaneo	Contributo pari ad € 9.296,22 per ciascun soggetto assunto. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di € 1.549,37	La cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili e la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano durata inferiore a dodici mesi	NON DETERMINATO
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	Art.8, commi 2, 4, 4-bis e art. 25, comma 9, L. 223/1991	Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata e tutti i datori di lavoro	Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi se a tempo indeterminato, 12 se a tempo determinato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta fino ad un massimo di 24 mes. Inoltre, in caso di assunzione a tempo pieno, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un numero massimo di mesi pari a 12 (24 mesi se il lavoratore di età superiore a 50 anni ovvero 36 mesi per il Mezzogiorno).	Assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016. Benefici esclusi nel caso di lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.	NON DETERMINATO

Incentivo	Normativa	Destinatari	Benefici	Requisiti	Stanziamiento
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi	art. 1, comma 118, l. 190/2014	Datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico	E' riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.000 euro su base annua	Sgravio riconosciuto per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015. Non spetta per assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito per precedente assunzione a tempo indeterminato o nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.	NON DETERMINATO
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 24 mesi	Art. 1, comma 178, L. 208/2015	Datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico	E' riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua	Sgravio per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Non spetta per assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito per precedente assunzione a tempo indeterminato o nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Non spetta per lavoratori per i quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, L. 190/2014, sia già stato usufruito	€ 831.000.000,00